

## ORDINANZA DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE VIABILITÀ 2

N.400-10333/2019

**S.P. n° 170 DI MASSELLO dal Km 3+872 al Km 3+994**

Regolamentazione della circolazione stradale mediante l'individuazione dell'area a cantiere

### II DIRIGENTE DELLA DIREZIONE

Premesso che:

- La Società TIM S.p.A. con sede in Via Gaetano Negri, 1 20123 MILANO deve eseguire i lavori di posa cavo telefonico in rame, con percorrenza interrata in "minitrincea" dal Km. 3+872 al Km. 3+994, lato destro lungo la S.P. n° 170 DI MASSELLO, fuori centro abitato del Comune di Massello (TO) ;
- Ditta Appaltatrice: SIELTE S.p.A. sede in Via Torino, 270 – 10028 Trofarello – Torino;
- Ditta Esecutrice: G.D. Telecomunicazioni S.r.l. sede in Via Clodoveo Cordoni, 16/C - 12038 Savigliano (CN);
- la Città Metropolitana di Torino ha autorizzato i lavori con autorizzazione prot. n° 26946 del 25/03/2019, pratica n° 101445 ;
- la ditta SIELTE S.p.A. sede in Via Torino, 270 – 10028 Trofarello – Torino, con nota ns. prot. n. 78770 del 20/09/2019, ha richiesto la regolamentazione del traffico mediante l'individuazione dell'area a cantiere, con l'istituzione della circolazione a senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico e/o movieri, sulla S.P. n° 23 del Colle del Sestriere dal Km 40+598 al Km 42+137, e lungo la S.P. n° 170 DI MASSELLO dal Km. 3+872 al Km. 3+994 per il periodo compreso tra il giorno 09/10/2019 ed il giorno 18/10/2019, per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, alla regolamentazione del traffico mediante l'individuazione dell'area a cantiere con l'istituzione della circolazione a senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico e/o movieri, oltre all'istituzione del limite di velocità ai 30 km/h ed al divieto di sorpasso sulla S.P. n° 170 DI MASSELLO dal Km. 3+872 al Km. 3+994, per il periodo compreso tra il giorno 09/10/2019 ed il giorno 25/10/2019 e comunque non oltre il termine dei lavori sopracitati.

Visto il Regolamento D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 con particolare riferimento agli artt. dal n. 30 al n. 43 riguardanti le disposizioni per l'apertura di cantieri di lavoro sulle strade;

Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, "Individuazione delle



procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile Unità Operativa 7 geom. Gianni NEVACHE;

Visto l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);

Visto l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

## ORDINA

sulla S.P. n° 170 DI MASSELLO dal Km. 3+872 al Km. 3+994, nel territorio del comune di Massello, la regolamentazione del traffico mediante l'individuazione dell'area a cantiere con l'istituzione della circolazione a senso unico alternato, regolamentato da impianto semaforico e/o movieri, oltre all'istituzione del limite di velocità ai 30 km/h ed al divieto di sorpasso per per l'esecuzione dei lavori in oggetto, per il periodo compreso tra il giorno 09/10/2019 ed il giorno 25/10/2019 e comunque non oltre il termine dei lavori sopracitati.

- Il Concessionario: TIM S.p.A. con sede in Via Gaetano Negri, 1 20123 MILANO;
- L'impresa appaltatrice: SIELTE S.p.A. sede in Via Torino, 270 – 10028 Trofarello – Torino;
- L'impresa esecutrice G.D. Telecomunicazioni S.r.l. sede in Via Clodoveo Cordoni, 16/C - 12038 Savigliano (CN);
- Il Direttore dei Lavori: Geom Brizi Giorgio G.D. Telecomunicazioni S.r.l. - tel. 3205670142

nell'ambito del cantiere mobile oggetto della presente ordinanza applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 10 luglio 2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” ed adottano, almeno, i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I D.M. 22 gennaio 2019 dandone evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 22 gennaio 2019., in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2019.

In caso di nebbia o di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica di



cantiere a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale.

I soggetti avanti indicati rimarranno responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, inoltre la riapertura al transito dei tratti ultimati potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità oltre al ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.L.gs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n.495/1992 e s.m.i., nonché dei cartelli preventivi di informazione agli utenti mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o non perfetta efficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 comma 3 e 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992 e dagli artt. 116 – 122 del D.P.R. 195/92 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

**Torino,01/10/2019**

Il Dirigente Viabilità 2  
ing. Sabrina BERGESE

GN/gn